

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

15 gennaio 2013

Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori:

Maurizio BRACCIALARGHE
Ilda CURTI
Stefano GALLO
Enzo LAVOLTA
Claudio LUBATTI

Mariagrazia PELLERINO
Mariacristina SPINOSA
Giuliana TEDESCO
Elide TISI

Assente per giustificati motivi l'Assessore Gianguido PASSONI.

Con l'assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.

OGGETTO: SPESE DEL PROCEDIMENTO RELATIVO A SANZIONI PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AI REGOLAMENTI COMUNALI E PER ILLECITI AMMINISTRATIVI NON CONTEMPLATI NEL CDS. ADEGUAMENTO DELLE SOMME DA ESIGERE DAI TRASGRESSORI E DAGLI OBBLIGATI IN SOLIDO. APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Tedesco.

Gli artt. 16, comma 1 e 18, comma 2, della Legge 24 novembre 1981, n. 689, prevedono, a carico del trasgressore e degli obbligati in solido, il recupero delle spese del procedimento per l'irrogazione di tutte le sanzioni amministrative pecuniarie non contemplate nel Codice della Strada.

In osservanza di tale normativa, il Consiglio Comunale con proprio provvedimento (mecc. 9201164/048) aveva quantificato in Euro 1,55 le spese del procedimento sanzionatorio, relativo alle infrazioni alla legge sulla circolazione stradale o ai regolamenti comunali ripetibili all'utente, conseguenti all'attività di notificazione delle violazioni amministrative accertate dalla Polizia Municipale.

Successivamente, la Giunta Comunale con susseguenti deliberazioni (mecc. 9507000/048, e mecc. 9901563/048) e in ultimo, con proprio atto mecc. 0204950/048, aveva ridefinito in Euro 6,00 l'ammontare delle spese di procedimento, in seguito ad emissione di ordinanza ingiunzione dell'autorità competente, ai sensi degli artt. 18, comma 6, della Legge 24 novembre 1981, n. 689, oltre alle somme dovute per rimborso delle spese postali e delle spese per servizio esternalizzato di notificazione, necessarie per la notificazione dell'accertamento esecutivo dell'infrazione e da pagare unitamente all'importo della sanzione pecuniaria prevista.

Nell'ambito degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale con proprio provvedimento (mecc. 1202637/024), la Giunta Comunale con deliberazione del 26 giugno 2012, dichiarata immediatamente eseguibile (mecc. 1203355/048), ha individuato particolari tipologie di servizi facoltativi ed ha approvato le tariffe previste per le attività del Corpo di Polizia Municipale; in particolare, è stato fissato l'importo delle spese del procedimento da addebitarsi per tutte le procedure sanzionatorie in Euro 10,20.

Il Regolamento delle Procedure Sanzionatorie Amministrative, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 8 ottobre 2012, esecutiva dal 22 ottobre 2012 (mecc. 1108035/017), all'art. 11, lett. f), prevede che l'ordinanza ingiunzione faccia menzione dell'ammontare della sanzione e dell'entità e della specie delle spese di cui si ingiunge il contestuale pagamento.

Si rende necessario, a distanza di oltre dieci anni dall'adozione della citata deliberazione (mecc. 0204950/048), procedere ad un aggiornamento, sia alla luce dell'incremento annuo dei costi generali sulla base dell'Indice ISTAT, sia con riferimento all'aumento delle spese di gestione correlate al servizio, dell'importo forfettario delle spese di procedimento da computarsi in caso di emissione di ordinanza ingiunzione dell'autorità competente, ai sensi degli artt. 18, comma 6, della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

A tale scopo, risulta opportuno tenere conto delle diverse componenti di costo ed in particolare dei costi relativi al personale del Servizio Contenzioso Amministrativo (Direzione Commercio) addetto ai procedimenti sanzionatori (personale appartenente all'Ufficio Gestione

Verbali, all'Ufficio Contenzioso Amministrativo), nonché di quelli per le transazioni di consultazione delle banche dati disponibili (Punto Fisco, Infocamere, ecc.), di quelli per materiali di consumo vari, interventi di manutenzione e ammortamento di attrezzature dedicate, spese di archivio e spese generali.

Pertanto, alla luce di quanto anzidetto, valutate le singole componenti dei costi sostenuti per ogni procedimento sanzionatorio, si ritiene congruo quantificare, anche in analogia con le tariffe approvate per il Corpo di Polizia Municipale, l'importo (da addebitarsi per ogni procedura ingiuntiva) delle spese di procedimento relativo a sanzioni per violazioni amministrative ai regolamenti comunali e per gli illeciti amministrativi non contemplati Codice della Strada, di competenza della Direzione Commercio in Euro 10,20, oltre alle somme eventualmente dovute per rimborso delle spese per il servizio di notificazione.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) di definire, in analogia alle tariffe approvate per le sanzioni al Codice della Strada, nella misura forfettaria di Euro 10,20, secondo quanto indicato in narrativa che qui integralmente si richiama, la somma da recuperare a carico degli autori di violazioni amministrative, nonché delle persone solidalmente obbligate, quale ammontare delle spese di procedimento di emissione di ordinanza ingiunzione dell'autorità competente, ai sensi degli artt. 18, comma 6, della Legge 24 novembre 1981, n. 689, oltre alle somme eventualmente dovute per rimborso delle spese per il servizio di notificazione, necessarie per la notificazione dell'ordinanza ingiunzione, e da pagare unitamente all'importo della sanzione pecuniaria prevista;
- 2) di prendere atto che la spesa di procedimento verrà recuperata in occasione del pagamento dell'ordinanza di ingiunzione dell'autorità competente, ai sensi degli artt. 18,

comma 6 della Legge 689/81; restano salve le ulteriori spese connesse alla procedura di riscossione coattiva;

- 3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'Assessore al Commercio,
Attività Produttive, Politiche della Sicurezza,
Vigili Urbani e Protezione Civile
Giuliana Tedesco

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Dirigente
Roberto Mangiardi

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

Il Direttore Finanziario
Anna Torni

Verbale n. 2 firmato in originale:

IL SINDACO
Piero Franco Rodolfo Fassino

IL SEGRETARIO GENERALE
Mauro Penasso

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 17 gennaio 2013.